

privandole della possibilità di fare concorrenza in modo più efficace alle imprese già consolidate sul mercato, risultato questo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, viola la libertà di stabilimento. Tale determinazione di tariffe e di condizioni di trasporto non è compatibile con l'art. 96, n. 2, TFUE (dal momento che la Commissione non ha concesso l'autorizzazione necessaria) e non è neppure utile alla tutela di settori vulnerabili dell'economia e di regioni remote, mentre la fissazione da parte dello Stato greco esclusivamente di soglie minime per le tariffe di trasporto di combustibili liquidi con autoveicoli commerciali non è compatibile con le regole della libera concorrenza e di conseguenza deve essere immediatamente abolita.

Inoltre, la Commissione ritiene che la legge n. 3054/2002 conferisca al governo ellenico il potere di controllare il numero di autocisterne ad uso privato in circolazione e che, pertanto, la disposizione in esame violi la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), facendo parte di quel complesso di disposizioni della normativa ellenica che in definitiva hanno non solo lo scopo di mantenere il carattere chiuso della professione di trasportatore di prodotti derivati dal petrolio, ma anche quello mantenere il potere di mercato di ogni impresa attiva sul detto mercato. La determinazione per via amministrativa del numero delle autocisterne delle imprese che commerciano in prodotti derivati dal petrolio non è necessaria all'adeguamento di dette imprese alle condizioni di mercato e non è neppure giustificata da motivi di pubblica sicurezza (stradale) e di sanità pubblica.

La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica non abbia fornito chiarimenti e prove sufficienti a giustificare l'adozione delle restrizioni precedentemente esposte e che, di conseguenza, l'art. 4 della legge n. 383/1976, gli artt. 6 e 7 della legge n. 3054/2002, con i relativi decreti ministeriali di attuazione e con l'imposizione di tariffe fisse (entro determinate soglie) per i servizi di trasporto forniti da autoveicoli commerciali, violino l'art. 49 (ex art. 43 TCE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) l'8 luglio 2010 — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

(Causa C-347/10)

(2010/C 246/53)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: A. Salemink

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Questione pregiudiziale

Se le norme del diritto dell'Unione europea che mirano ad instaurare la libera circolazione dei lavoratori, segnatamente le norme di cui ai titoli I e II del regolamento n. 1408/71⁽¹⁾, nonché gli artt. 39 e 299 del Trattato CE (attualmente divenuti, rispettivamente, artt. 45 TFUE e 52 TFUE in combinato disposto con l'art. 355 TFUE), ostino a che il lavoratore subordinato che lavora fuori dal territorio olandese, in un impianto situato sulla parte olandese della piattaforma continentale, per un datore di lavoro avente sede nei Paesi Bassi, non sia assicurato in forza delle assicurazioni nazionali obbligatorie dei lavoratori, solo perché non risiede nei Paesi Bassi, bensì in un altro Stato membro (in casu: la Spagna), anche se ha la cittadinanza olandese e anche se gli è stata offerta la possibilità di un'assicurazione volontaria a condizioni sostanzialmente uguali a quelle vigenti per l'assicurazione obbligatoria.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Repubblica di Lettonia) il 9 luglio 2010 — SIA Norma-A e SIA Dekom/Ludzas novada dome

(Causa C-348/10)

(2010/C 246/54)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments

Parti

Ricorrenti: SIA Norma-A, SIA Dekom

Convenuta: Ludzas novada dome

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva 2004/17/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che costituisce una concessione di servizi pubblici il contratto con cui si attribuisce all'aggiudicatario il diritto a fornire servizi di trasporto pubblico mediante autobus, nel caso in cui una parte del corrispettivo consista nel diritto di gestire i servizi di trasporto pubblico, ma al contempo l'amministrazione aggiudicatrice compensi il prestatore di servizi per le perdite subite a causa della prestazione di tali servizi, e, inoltre, le disposizioni di diritto pubblico che disciplinano la prestazione del servizio nonché le clausole contrattuali limitino il rischio di gestione del servizio.
- 2) In caso di soluzione in senso negativo della prima questione, se l'art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva 92/13/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/66/CEE⁽²⁾, sia direttamente applicabile in Lettonia a partire dal 21 dicembre 2009.
- 3) In caso di soluzione in senso affermativo della seconda questione, se l'art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva 92/13/CEE debba essere interpretato nel senso che è applicabile agli appalti pubblici conclusi prima della scadenza del termine per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico interno alla direttiva 2007/66/CE.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/66/CE, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 12 luglio 2010 — Nordea Pankki Suomi Oyj

(Causa C-350/10)

(2010/C 246/55)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Nordea Pankki Suomi Oyj

Altra parte nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvolventayksikkö

Questione pregiudiziale

Se l'art. 13 B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva IVA 77/388/CEE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che sono esonerati dall'imposta sul valore aggiunto i servizi swift, descritti al punto 1 della presente ordinanza, ai quali si ricorre nello svolgimento di operazioni di pagamento e dell'attività di negoziazione di titoli tra istituti finanziari.

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ricorso proposto il 13 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-353/10)

(2010/C 246/56)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Patakia)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (Euratom) del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/117, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito⁽¹⁾ (GU L 337 del 20.11.2006) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima.

— condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/117 nell'ordinamento interno scadeva il 25 dicembre 2008.

⁽¹⁾ GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.